



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Lettera di licenziamento: è valida senza la firma del datore?

Autore: Redazione | 17/05/2017



*La lettera di licenziamento non deve essere necessariamente firmata se l'azienda la produce nella causa promossa dal lavoratore per contestare il provvedimento del datore.*

Immaginiamo un dipendente che riceva una **lettera di licenziamento** dalla ditta presso cui lavora, ma che sulla lettera non sia stata apposta alcuna firma da parte del legale rappresentante; si tratta di un semplice foglio, su carta intestata, su cui è presente l'indicazione – stampata al computer – del nominativo dell'azienda. Insomma, non c'è alcun scarabocchio a penna. È valido un licenziamento del genere? Si può dire che la lettera senza sottoscrizione è come se fosse “inesistente” e che, pertanto, il licenziamento è nullo anch'esso? Il dubbio del lavoratore, infatti, è che potrebbe essere stato chiunque a stampare e spedire quel documento, non invece il datore di lavoro. La risposta viene da una sentenza della Cassazione pubblicata proprio ieri **[1]** che risponde appunto alla domanda: **è valida la lettera di licenziamento senza la firma del datore?**

Prima di rispondere a questa domanda, ricordiamo che un **licenziamento**, per potersi dire valido, deve essere necessariamente scritto, ossia deve pervenire al dipendente con una lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano (anche affinché questi possa difendersi leggendo le contestazioni e, così, impugnare il provvedimento). Un **licenziamento orale** è come se non fosse mai intervenuto e, quindi, il lavoratore ha diritto alla reintegra sul posto.

A questo punto possiamo interrogarci sul quesito vero e proprio: **è necessario che la lettera di licenziamento sia firmata?**

La **firma** è l'elemento di una lettera – o di qualsiasi altra scrittura privata – che serve per garantire la provenienza di detto documento dalla parte che lo ha voluto e redatto. In altre parole essa è una sorta di attestazione di “paternità” dello scritto. Ma tale paternità può essere dimostrata anche in altri modi e non necessariamente con la sottoscrizione. Ad esempio, attraverso la produzione in giudizio, ossia presentando il documento al giudice in una eventuale causa di contestazione tra le parti. Così, ad esempio, se il dipendente impugna il licenziamento davanti al tribunale, perché, a suo dire, sarebbe nullo in quanto privo di forma scritta, l'azienda che, per difendersi, allega al proprio fascicolo la raccomandata con il licenziamento, non ha fatto altro che riconoscere la paternità della propria lettera, benché non firmata. Quindi, in buona sostanza, la produzione in giudizio di un documento, ad opera della parte che non lo ha firmato, equivale alla firma medesima.

Questo significa che è inutile impugnare una lettera di licenziamento non firmata poiché, sebbene l'assenza di firma non garantisca la paternità del documento, questo difetto può essere sempre integrato attraverso la produzione in giudizio.

Ecco perché la Cassazione ha bocciato il ricorso presentato da un lavoratore che aveva ricevuto una **lettera di licenziamento senza firma**, ricordando che - in caso come quello di specie - non è corretto ritenere nullo il licenziamento in quanto non sarebbe comunicato per iscritto. Secondo la giurisprudenza, infatti, la produzione di un documento scritto (o meglio, di una scrittura privata) - richiesto come condizione di validità della altrui volontà, come appunto nel caso di licenziamento **[2]** -, anche senza la firma di chi avrebbe dovuto sottoscriverlo, equivale a sottoscrizione; ciò però a condizione che tale produzione avvenga, appunto, a opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente.

Vale pertanto il seguente principio di diritto: «La produzione in giudizio di una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purchè tale produzione avvenga a opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima».

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 12106/17 del 16.05.2017. **[2]** In termini giuridici si parla di forma scritta *ad substantiam*. Autore immagine: Pixabay.com

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio - 16 maggio 2017, n. 12106** Presidente Di Cerbo - Relatore Manna Fatti di causa Con sentenza 23-26.9.13 il Tribunale di Torino rigettava, per quel che rileva in questa sede, l'impugnativa di licenziamento (intimato il 3.3.11 per giustificato motivo oggettivo) proposta da L.M.V. nei confronti di Golder Italia S.r.l.. Con sentenza pubblicata in

data 8.4.14 la Corte d'appello di Torino riformava la sentenza di prime cure solo in ordine alla quantificazione delle spese di lite e rigettava nel resto il gravame di L.M.V. , che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Golder Europe Service Centre S.r.l. (già Golder Italia S.r.l.) resiste con controricorso. In data 19.1.2017 (quindi dopo la comunicazione dell'avviso dell'odierna udienza, avvenuta il 12.1.2017) la ricorrente ha revocato il mandato al proprio difensore avv. L.T., poi sostituito dall'avv. P.C.. Ragioni della decisione 1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto convalidabile o ratificabile un atto inesistente come la lettera di licenziamento della lavoratrice, su cui figurava l'apparente firma della allora legale rappresentante della società G.P. : costei, sentita come teste, aveva negato di aver sottoscritto la lettera medesima. Pertanto, essendo all'evidenza falsa tale sottoscrizione, la lettera di licenziamento doveva considerarsi (contrariamente a quanto supposto dalla Corte di merito) come inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di convalida o ratifica. 1.2. Il motivo - la cui rilevanza deriva dal rilievo che ex art. 2 legge n. 604 del 1966 il licenziamento non comunicato per iscritto è inefficace (o nullo, secondo la giurisprudenza: cfr. Cass. n. 18087/07) - è infondato, sia pure previa correzione nei termini che seguono (ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.) della motivazione resa dalla Corte territoriale. Nel caso di specie la stessa sentenza impugnata dà atto della "apparente firma G.P. " sulla lettera di licenziamento, da cui è dato arguire che effettivamente l'apparente sottoscrittrice dell'atto non lo abbia, in realtà, firmato. In tal senso deve intendersi anche il tenore di ricorso e controricorso in esame. Dunque, come sostenuto dall'odierna ricorrente, nel caso in oggetto ci si trova in una situazione diversa da quella della ratifica ex art. 1399 cod. civ. dell'atto proveniente dal falsus procurator o dal soggetto che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli. Nondimeno, nel caso di specie, compulsando gli atti a fini di mera verifica del fatto processuale, risulta che la società oggi controricorrente aveva prodotto in sede di merito la lettera di licenziamento. Ne consegue che deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come avviene per la lettera di licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibile, a quella dei contratti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è il licenziamento). Questo, dunque, il principio di diritto: "La produzione in giudizio

d'una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima". 2.1. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole di omessa motivazione, da parte della Corte territoriale, della quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, pur ridotte rispetto alla statuizione del Tribunale. 2.2. Il motivo va disatteso perché anche la giurisprudenza più rigorosa in tema di motivazione del quantum di spese legali liquidate in sentenza (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 20604/15; contra, da ultimo e per tutte, Cass. n. 20289/15, che non prevede obbligo di motivazione quando la liquidazione avvenga tra il minimo e il massimo di tariffa) suppone pur sempre che sia stata depositata una nota spese e che il giudice se ne sia in tutto o in parte discostato. Lo stesso precedente giurisprudenziale invocato in ricorso (Cass. n. 19269/05) è ben chiaro nell'evidenziare che il giudice, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad indicare specificamente le singole voci delle spese medesime e, quindi, a sostituirsi sostanzialmente ex officio all'attività procuratoria della parte. Nel caso in oggetto la ricorrente, lungi dal trascrivere la nota spese avversaria, non chiarisce neppure se la società l'avesse effettivamente depositata e se e in che misura la sentenza abbia comunque violato i limiti massimi di tariffa. 3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.